

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ECONOMICI

INDICE

Sommario

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI	0
INDICE	1
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ.....	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI.....	2
ARTICOLO 3 – NATURA DEGLI INTERVENTI	3
ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI	4
CAPO II	4
ARTICOLO 5 - TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONCESSIONE	4
ARTICOLO 7 – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO	4
ARTICOLO 8 – REVOCA DEL CONTRIBUTO	5
ARTICOLO 9- CONTROLLI	5
CAPO III	5
ARTICOLO 10 – TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI CONCESSIONE	5
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI	6
ARTICOLO 13 – RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI.....	6
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	6
ART. 15 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA.....	6
ARTICOLO 16– ENTRATA IN VIGORE	7

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Disciplinare disciplina i criteri e le modalità ai quali il Consortium GARR (di seguito anche GARR), ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si attiene per la concessione di sponsorizzazioni, ed erogazioni liberali, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Il GARR intende assicurare che il processo di gestione, sia esso originato da iniziativa di GARR o a seguito di richiesta dei soggetti beneficiari, avvenga nel rispetto della normativa vigente, nonché dei principi di imparzialità, correttezza, oggettività e tracciabilità.
3. Il GARR, nel rispetto della propria missione prevista nell'art. 4 dello Statuto, gestisce la rete GARR, unica rete nazionale della ricerca facente parte della rete europea GEANT, ed ha lo scopo di favorire e supportare la ricerca scientifica a livello nazionale ed internazionale e la collaborazione culturale ed istituzionale.
4. Il GARR, nel perseguimento della propria missione può stipulare accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati aventi comunanza di interessi nei propri settori di attività.

ARTICOLO 2 - OGGETTO ED ESCLUSIONI

1. Con il presente Disciplinare e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il GARR determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi economici per il sostegno e la valorizzazione di attività e iniziative nelle materie di interesse del GARR.
2. Il disciplinare si applica a:
 - **“sponsorizzazioni economiche”**, ovvero a quelle iniziative per le quali è previsto il versamento di un contributo economico da parte di GARR; queste iniziative possono essere, a titolo esemplificativo, iniziative di carattere formativo, culturale, sociale, etc.;
 - **“sponsorizzazioni tecniche”** con le quali GARR fornisce gratuitamente un bene e/o servizio, rientrando tra le attività riconducibili al suo scopo sociale, ad esempio per una manifestazione o una iniziativa, con la finalità specifica del ritorno di immagine;
 - **“erogazioni liberali”**, ovvero contributi destinati pro bono e senza obblighi per i beneficiari, se non quello di destinare la donazione a scopi benefici e/o ad associazioni o organizzazioni/enti che non hanno scopo di lucro (c.d. no profit) al fine di sostenere il prosieguo dell'impegno sociale, civile e scientifico supportato da tali organizzazioni.
3. Il GARR potrà accettare richieste di contributi di erogazioni liberali limitatamente alle proposte provenienti da soggetti, fondazioni, associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, purché siano ritenuti di elevato valore culturale, sociale o benefico o da Enti Pubblici.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente Disciplinare i sussidi e qualsiasi altro beneficio assistenziale reso a favore dei dipendenti e i contributi legati a rapporti contrattuali o convenzionali.

5. GARR non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali anche se aventi natura giuridica di associazione o fondazione agli stessi strumentale o di loro rappresentanti e candidati.
6. È fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni, allo scopo di trarre indebiti vantaggi.
7. Non devono essere erogati contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (ad esempio, rapporti di parentela/coniugio con i soggetti interessati).
8. Le attività e le responsabilità normate nel presente documento sono quindi adottate:
 - per assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia;
 - a tutela del GARR, per eventuali responsabilità che sullo stesso possano ricadere per i reati commessi da soggetti allo stesso riconducibili, anche con riferimento al D. Lgs. 231/01.

ARTICOLO 3 – NATURA DEGLI INTERVENTI

1. I benefici economici di cui al presente Regolamento, d'ora in avanti denominati anche "Contributi", sono concessi nelle seguenti forme:
 - Liberalità/Erogazioni liberali: contributi destinati pro bono e senza obblighi per i beneficiari, se non quello di destinare la donazione a scopi benefici e ad associazioni no profit. Si tratta di contributi che possono essere effettuati nei confronti di onlus, di associazioni o enti/organizzazioni (es. Scuole, Università, etc.) che non hanno scopo di lucro (c.d. no profit) al fine di sostenere il prosieguo dell'impegno sociale, civile, scientifico, supportato da tali organizzazioni.
 - Sponsorizzazioni: fattispecie nella quale una parte (Sponsee), a fronte di un corrispettivo (in denaro, servizi o misto), si impegna ad effettuare una prestazione a favore dell'altra parte, Sponsor (GARR), in modo da consentire a quest'ultimo di sfruttare, mediante abbinamenti o collegamenti, la propria notorietà e la risonanza delle attività e degli eventi di cui la Società stessa è promotrice, al fine di incrementare tra il pubblico la conoscenza del nome e del marchio dello Sponsor e favorirne l'immagine. Rientrano in tale tipologia contrattuale anche le cosiddette "sponsorizzazioni tecniche", con le quali GARR fornisce gratuitamente un bene e/o servizio, ad esempio per una manifestazione o uno spettacolo, con la finalità specifica del ritorno di immagine.
2. La sponsorizzazione infatti, a differenza dell'erogazione liberale, necessita l'uso del logo aziendale. Sul materiale pubblicitario e divulgativo dell'attività o iniziativa dovrà essere apposta la seguente dicitura: "realizzato con il contributo del Consortium GARR" affiancato dal logo del GARR.
3. Il GARR sostiene, attraverso le sponsorizzazioni, iniziative, manifestazioni, progetti di particolare rilevanza scientifica, educativa, formativa, sociale, culturale, umanitaria, artistica e ambientale.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai suddetti benefici gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni ed in generale le organizzazioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro.
2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

CAPO II**PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI VALORE SUPERIORE A 10.000 EURO, PER L'EROGAZIONE, LA RENDICONTAZIONE, LA REVOCA****ARTICOLO 5 - TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di contributo di valore superiore a 10.000 Euro deve essere inoltrata con almeno 20 giorni lavorativi di anticipo alla data di avvio dell'iniziativa tramite PEC indirizzata a garr@postecert.it.
2. La domanda, presentata secondo l'apposito modulo (Mod. A), sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:
 - a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al GARR);
 - b) relazione illustrativa del progetto, delle iniziative o delle attività con destinazione chiara e documentabile delle risorse.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. I contributi saranno concessi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del GARR.
2. In caso di urgenza, il Presidente è autorizzato ad adottare i provvedimenti da lui ritenuti indifferibili in conformità a quanto previsto all'art. 22, c. 3 dello Statuto. Tali provvedimenti saranno poi ratificati dal CdA nella prima riunione successiva.
3. Al fine di ottemperare alla normativa vigente, in particolare in tema di "trasparenza" (D.Lgs 33/2013 e sue successive modifiche e/o integrazioni), il Direttore si prenderà cura delle comunicazioni necessarie alla pubblicazione della delibera di cui al paragrafo 1 in conformità all'art. 15 del presente Disciplinare.

ARTICOLO 7 – EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. I soggetti beneficiari devono, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare il modulo di accettazione debitamente compilato (MOD. B).
2. I soggetti beneficiari, al termine dell'iniziativa, presenteranno una relazione sull'attività che dia conto dell'utilizzo delle somme oggetto di contribuzione.

ARTICOLO 8 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:
 - a) la mancata presentazione di quanto richiesto dall'articolo precedente;
 - b) la mancata realizzazione dell'iniziativa.
2. Nel caso di insufficiente rendicontazione circa l'utilizzo delle somme delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.
3. Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.

ARTICOLO 9- CONTROLLI

1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

CAPO III**PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 10.000 EURO, PER L'EROGAZIONE, LA RENDICONTAZIONE, LA REVOCA ED I CONTROLLI****ARTICOLO 10 – TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di contributo di valore inferiore o uguale a 10.000 Euro deve essere inoltrata con almeno 20 giorni lavorativi di anticipo alla data di avvio dell'iniziativa tramite PEC indirizzata a garr@postecert.it.
2. La domanda, presentata secondo l'apposito modulo (Mod. A), pubblicata sul sito istituzionale del GARR, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:
 - a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al GARR);
 - b) relazione illustrativa del progetto, delle iniziative o delle attività con destinazione chiara e documentabile delle risorse;

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. I contributi saranno concessi con apposito provvedimento del Direttore del GARR e successiva informativa al Consiglio di Amministrazione.
2. Al fine di ottemperare alla normativa vigente, in particolare in tema di "trasparenza" (D.Lgs 33/2013 e sue successive modifiche e/o integrazioni), il Direttore si prenderà cura delle

comunicazioni necessarie alla pubblicazione del provvedimento in conformità all'art. 15 del presente Disciplinare.

ARTICOLO 12 – SPESE AMMISSIBILI, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO E CONTROLLI

1. Per l'erogazione, la rendicontazione del contributo, la revoca e i controlli trovano applicazione gli articoli 7, 8 e 9 del Capo II.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13 – RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il GARR rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il GARR non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del GARR che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. L'elargizione della sponsorizzazione, che sarà regolata da un apposito contratto, determina l'obbligo per il soggetto beneficiario di dare evidenza della partecipazione del GARR alla realizzazione dell'evento tramite la pubblicazione del logo del GARR in tutti gli strumenti utilizzati, se previsti, per far conoscere e/o pubblicizzare l'evento stesso.
3. Dell'assolvimento di tale obbligo deve essere data evidenza materiale ed è condizione essenziale per l'erogazione del contributo stesso.
4. Se il contributo riguarda eventi a carattere annuale il logo GARR deve essere presente in tutti i materiali prodotti e, comunque, presente nei luoghi tradizionalmente deputati dal soggetto beneficiario alla comunicazione.
5. Le associazioni/enti che richiedono contributi sono tenuti a fornire le principali informazioni su di sé nell'apposita sezione del sito web del GARR impegnandosi a curarne il costante aggiornamento.

ART. 15 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA

1. Il GARR pubblica nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione dedicata alle sovvenzioni e vantaggi economici a favore di terzi, gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il GARR pubblica, altresì, nella sezione di cui al comma 1 gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a 1.000,00 euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

ARTICOLO 16– ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente disciplinare entra in vigore il 15 del mese successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale.